



DELIBERAZIONE n.196/2015/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza dell'11 novembre 2015

composta dai magistrati:

dott. Silvio Di Virgilio Presidente F.F.

dott. Luigi Di Marco Primo Referendario

dott. Alessandro Verrico Referendario, relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio

Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia

di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.

14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003

e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota n.7371 del 30 ottobre 2015, registrata al protocollo di questa Sezione il 2 novembre 2015 n.2356, con la quale il Sindaco del Comune di Pozzilli ha avanzato richiesta di parere;

RITENUTA l'opportunità di discutere – sotto la voce "Varie" dell'odierna adunanza convocata con ordinanza Presidenziale n.19 del 27 ottobre 2015 - per deliberare sulla suddetta richiesta;

UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico;

Oggetto del parere

Il Sindaco del Comune di Pozzilli, con nota prot. n.7371 del 30 ottobre 2015, registrata al protocollo di questa Sezione n. 0002356 del 2 novembre 2015, ha inviato una richiesta di parere in merito all'applicazione della norma di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 e ss.mm.ii., riguardante l'obbligo a carico di Province e Comuni di

redigere una relazione di fine mandato, ed in particolare in ordine ai seguenti punti:

- 1) se è ravvisabile la responsabilità del Sindaco per mancata sottoscrizione qualora entro i termini previsti legislativamente il responsabile finanziario o il segretario generale non provvedano alla predisposizione della medesima relazione;
- 2) se al Vice Sindaco facente funzioni di Sindaco per decesso di quest'ultimo ed investito di tale funzione in virtù dell'ipotesi prevista dall'art. 53, comma 1 d.lgs. n. 267/2000 è demandabile la sottoscrizione della relazione ovvero tale organo è equiparabile al Commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare per il quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG del 9.4.2015 ha pronunciato un principio di diritto nella materia ritenendo la relazione di fine mandato atto proprio del Sindaco;
- 3) nel caso si ritenga che l'adempimento sia atto proprio del Vice Sindaco facente funzioni di Sindaco nelle ipotesi di cui all'art. 54, comma 1 d.lgs. n. 267/2000, se la misura della sanzione possa essere parametrata in virtù del periodo temporale di investitura qualora quest'ultima avvenga in una data ravvicinata alla scadenza dell'adempimento e con quali modalità.

DIRITTO

Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo

soggettivo, laddove formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Pozzilli (IS) e, pertanto, va affermato che, nel caso di specie, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché promanante dall'organo legittimato a proporla.

Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se la questione proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art.7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Al riguardo va rammentato che, in merito all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno affermato che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003

"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica", precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricoprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", sia pure "in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inherente ai relativi equilibri".

Inoltre, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto avente ad oggetto un fatto gestionale specifico ed, in particolare, un provvedimento già formalmente adottato.

Invero, questa Sezione, con deliberazione del 23 ottobre 2015, n. 179, accertava il mancato rispetto, da parte del Comune di Pozzilli, della procedura dettata dall'art.4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149 relativamente agli obblighi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione ed invio alla Corte dei conti della relazione di fine mandato apertos con le elezioni del 28 marzo 2010, ordinando

DELIBERAZIONE N.196/2015/PAR
Sezione controllo Molise

all'Amministrazione comunale di comunicare alla medesima Sezione, entro 10 giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, i provvedimenti adottati per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dallo stesso art.4, comma 6, del d.lgs. citato.

Con nota prot. n. 7366 del 29.10.2015, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2349 del 2.11.2015, il Comune di Pozzilli trasmetteva ordinanza di ingiunzione prot. n. 7308 del 29.10.2015, con cui si dava atto del menzionato inadempimento e, conseguentemente, si applicava la sanzione pecuniaria di cui alla citata normativa nei soli confronti dell'allora responsabile finanziario del Comune, disponendo pertanto di non procedere alla contestazione della mancata sottoscrizione della relazione di fine mandato nei confronti dell'allora Vice Sindaco facente funzioni di Sindaco.

Il quesito, pertanto, vertendo sulla richiesta di applicazione della richiamata normativa, segnatamente in punto di contestazione ed applicazione della sanzione pecuniaria, nel caso specifico prospettato, oltre a non potersi ritenere afferente ad un quesito generale ed astratto, come sopra chiarito, in materia contabile, è al contrario – evidentemente - rivolto ad ottenere da parte della Corte delle indicazioni specifiche destinate a ripercuotersi sull'attività gestionale concreta, non potendo un eventuale parere non avere implicazioni sulle concrete scelte gestionali che l'Ente si troverà ad operare nell'ambito *de quo* e che, come tali, sono rimesse all'esclusivo prudente apprezzamento dell'Ente stesso: ne consegue la sua inammissibilità sotto il profilo oggettivo.

Pur tuttavia, sulle questioni prospettate la Sezione ritiene opportuno segnalare, in primo luogo, che, in virtù dell'interpretazione letterale dell'art. 4, comma 6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 e ss.mm.ii., l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del Sindaco viene subordinata al solo "mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato", pertanto rendendo essa una conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento dell'obbligo ricadente sul responsabile del servizio finanziario del comune o sul segretario generale, come previsto dal comma 2. Così come, del resto, non si rinviene alcun fondamento normativo dell'avanzata ipotesi relativa alla determinazione della misura della sanzione secondo un criterio proporzionale al reale periodo temporale di investitura.

Infine, quanto alla figura del Vice Sindaco, a conferma della sua natura di sostituto (anche politico) del Sindaco, si rinvia al parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, n. 501 del 14.01.2001, ove si afferma che "il vicesindaco possa svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'amministrazione quanto quelle di ufficiale di governo", in quanto è "il "vicario" del sindaco, e cioè l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di sua mancanza, assenza o impedimento".

P.Q.M.

ritiene che la questione sollevata attraverso il quesito proposto dal Comune di Pozzilli sia inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del

preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Pozzilli (IS).

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2015.

Il Magistrato, relatore
f.to (Ref. Alessandro Verrico)

Il Presidente F.F.
f.to (Cons. Silvio Di Virgilio)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 novembre 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (dott. Davide Sabato)